



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n.	116
in data	13/06/2016

L'anno **duemilasedici** addì **13 - tredici** - del mese di **giugno** alle ore **16:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

Approvazione delle modifiche al Regolamento di Polizia Locale, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 31.03.2014

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si	
AGUZZOLI Claudia Dana				SACCARDI Pierluigi	Si		
BASSI Claudio			Si	SCARPINO Salvatore	Si		
BELLENTANI Cesare		Si		SORAGNI Paola		Si	
BERTUCCI Gianni		Si		VACCARI Norberto		Si	
CACCAVO Nicolas			Si	VERGALLI Christian	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca		Si	
CANTAMESSI Ivan		Si					
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia							
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario							
FRANCESCHINI Federica	Si			----- Assessori -----		Presenti	
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo		No	
INCERTI Silvia		Si		CURIONI Raffaella		No	
LUSENTI Lucia	Si			FORACCHIA Serena		No	
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia		Si	
MARCHI Daniele	Si			MONTANARI Valeria		Si	
MONTANARI Federico	Si			NOTARI Francesco		No	
MORELLI Mariachiara	Si			PRATISSOLI Alex		No	
PAGLIANI Giuseppe			Si	TUTINO Mirko		Si	
PAVARINI Roberta	Si						
RIVETTI Teresa							

Consiglieri **Presenti: 29**
Favorevoli: 17
Contrari: 9
Astenuti: 3

Assessori presenti: **3**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Vice-Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

In data 31.03.2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale il vigente regolamento di Polizia Locale, successivamente modificato con deliberazione consiliare ID 112/2015 dell'8.06.2015;

è compito dell'Ente Locale:

- assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa e di degrado e/o allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;
- migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali;
- garantire la vivibilità del proprio territorio, utilizzando gli strumenti normativi di competenza per garantire l'equa compensazione tra fruibilità degli spazi pubblici e le condizioni di sostenibilità degli impatti sui cittadini residenti;

è, altresì, compito dell'Ente locale garantire l'adozione di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico al fine di garantire la salute pubblica;

Ritenuto che:

rientri tra i compiti e gli obiettivi del Comune, in qualità di ente esponente della propria comunità locale, (art.3, comma 2, del D.Lgs 267/2000) individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare o a contenere i fenomeni legati al consumo di alcol, in quanto in grado di compromettere in modo grave sia la vita dell'individuo che ne è affetto sia quella dei suoi famigliari, nonché a creare situazioni di allarme sociale;

l'Ente locale possa assumere provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale, al fine di porre in essere un sistema di prevenzione che punti a tutelare i reciproci interessi, in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle funzioni commerciali, nel rispetto delle altrettanto legittime condizioni di vivibilità per i residenti;

il Comune debba porre in essere opportune politiche ed azioni per responsabilizzare gli operatori economici, i quali devono essere coinvolti nello sforzo di far coesistere le esigenze delle attività con quelle dei residenti e, più in generale, con le funzioni essenziali della città;

Rilevato che:

le criticità riscontrate sul territorio comunale riguardano, in particolare:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche e ad uso pubblico, spesso accompagnato da atteggiamenti molesti e disturbanti;
- lo stazionamento degli avventori e dei clienti fuori dai locali ove sono ubicate le attività, molte delle quali, come i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali, prive di sale interne, con conseguente disturbo alla quiete pubblica e al decoro e con detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina;
- problematiche igienico sanitarie derivanti dalla presenza di rifiuti di vario genere?;

Dato atto che:

il D.L.201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge 214/2011, ha introdotto il principio di liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura, senza più vincoli di chiusura infrasettimanale e domenicale, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi;

il secondo comma dell'art.31 del precitato decreto, nel fissare il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

è, conseguentemente, riconosciuta la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute e all'ambiente urbano, come previsto, oltre che dal precitato all'art.31, comma 2, anche dall'art. 34, commi 2 e 4, che richiama *“esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*, ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Atteso che l'art.50 del D.Lgs 18.8.2000, n.267, stabilisce che il Sindaco provvede, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi sulla base **degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale**.

Considerato che:

l'attuale disciplina regolamentare, come modificata con deliberazione consiliare ID 112/2015 dell'8.06.2015 prevede, all'art.19, comma 4 bis, che il Sindaco, al fine di prevenire e contrastare situazioni di turbativa della quiete e della sicurezza urbana, determinate dal consumo di sostanze alcoliche, può, su segnalazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o del Comandante della Polizia Municipale, con propria ordinanza, in riferimento a vie, piazze o zone del territorio comunale:

- a. interdire totalmente o sottoporre a specifiche condizioni la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche;
- b. limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita del settore alimentare, dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche;
- c. vietare, anche solo per determinate fasce orarie, il consumo di bevande alcoliche su aree e spazi pubblici ed a uso pubblico.

è necessario, anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, integrare tale disciplina regolamentare, che costituisce atto propedeutico e di indirizzo all'attività ordinatoria del Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, specificando i presupposti e i limiti nell'ambito dei quali tale attività può legittimamente esplicarsi;

in particolare, in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui siano emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, debitamente documentate dalla Polizia Municipale e/o da altri organi deputati al controllo, la disciplina introdotta prevede che, allo scopo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e di degrado e/o allarme sociale riconducibili all'abuso od al disordinato consumo di bevande alcoliche, il Sindaco possa, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla

somministrazione di alimenti e bevande, identificando per tale fine le realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi a tutela dei beni pubblici prevalenti che l'amministrazione Comunale è chiamata a proteggere, quali quelli alla salute, alla salubrità dell'ambiente, alla libera circolazione e viabilità, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità ;

Ritenuto, quindi, di prevedere che:

al Sindaco competa l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni orarie:

- a) la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15 alle ore 7,00 del giorno seguente.
- b) l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 07,00.

Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti ulteriormente limitativi degli orari fissati alle precedenti lettere a) e b), qualora l'istruttoria condotta dalla Polizia Municipale o da altri organi preposti al controllo evidenzia situazioni di particolare degrado urbano, al fine di impedire un grave detrimento ai valori tutti richiamati al primo comma.

Parimenti, sarà facoltà del Sindaco, prevedere deroghe ai predetti limiti orari, a fronte della sottoscrizione da parte degli esercenti di atti di impegno d'obbligo a non detenere, vendere e/o somministrare bevande alcoliche, e sempre che, comunque, la specifica situazione del contesto urbano lo consenta, senza discapito della prioritaria tutela dei valori pubblici di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento Comunale, tutelati dal presente articolo.

al Sindaco competa, altresì, l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:

- a. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di qualsiasi tipo sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;
- b. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di qualsiasi tipo sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino:

- a. all'interno delle aree concesse dal Comune ai pubblici esercizi per le distese, o nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio di 10 metri, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
- b. in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.

Considerato, inoltre, che possa considerarsi una efficace misura di contrasto al consumo di alcol il divieto di pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche, introducendone la relativa previsione all'art.19.

Dato atto, altresì, che:

si è accentuato il fenomeno degli immobili commerciali lasciati sfitti anche per lunghi periodi, in particolare nel centro storico della città;

le vetrine si presentano spesso sporche, non oscurate in maniera decorosa e vi sono frequentemente affissi volantini, fogli di giornale, avvisi ecc., laddove sono presenti serrande forate, l'intercapedine tra queste e la porta d'ingresso diventa, inoltre, ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari;

il fenomeno reca pregiudizio al decoro urbano generando uno scadimento della qualità e dell'immagine della città;

Ritenuto, conseguentemente, nell'ambito della tutela dei luoghi e degli edifici pubblici, necessario introdurre nel Regolamento la previsione dei seguenti obblighi e divieti a carico dei proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio:

a. per gli immobili ubicati sull'intero territorio comunale, compreso il centro storico:

- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche. I proprietari devono provvedere alla pulizia entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento;

divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili; fanno eccezione le comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento;

b. per gli immobili ubicati all'interno del perimetro del centro storico:

- oscuramento delle vetrine, da effettuarsi entro 15 gg. dalla chiusura dell'attività esercitata nei locali, con modalità e materiali da definirsi con atto dell'amministrazione. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento.

Dato atto, altresì, che a seguito della introduzione delle modifiche normative in argomento, è necessario aggiornare le previsioni sanzionatorie e, precisamente:

- le violazioni previste dagli articoli 10, commi 3 e 4, 19 e 19 bis e le ordinanze che ne integrino le singole fattispecie di illecito, sono sanzionate con pena pecuniaria fissa di € 250;

- in caso di reiterate violazioni delle limitazioni imposte ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.19 bis "Provvedimenti finalizzati al contrasto dell'abuso dell'alcol, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal terzo comma dell'art.3 del presente Regolamento, è prevista, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, la sospensione per due giorni dell'attività e per ogni ulteriore reiterazione nel biennio, la sospensione per tre giorni dell'attività.

Informate le Associazioni Sindacali di categoria,

Visti:

l'art.31, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n.214;

l'art.64, comma 3 del D.lvo 26 marzo 2010, n.59;

la legge della Regione Emilia Romagna n.14/2003;

il D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed, in particolare, gli artt. 3, comma 2 e 50, comma 7;

l'art. 118 della Costituzione.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli emendamenti E1, E2, E3, E4, presentati dal Consigliere Andrea Capelli alla proposta di delibera, sui quali è stato espresso il parere di regolarità tecnica dal dirigente competente, approvati nella seduta del Consiglio Comunale del 13/6/2016, così come da esito delle votazioni effettuate con procedimento elettronico.

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

di approvare:

- gli emendamenti E1, E2, E3, E4, presentati dal Consigliere Andrea Capelli alla proposta di delibera;

- la modifica degli articoli 3, 10, 19, del Regolamento di Polizia Locale, riportata nell'allegato "A", così come emendata al punto precedente;

- il testo del Regolamento di Polizia locale del 31/3/2014 e successive modifiche, così come emendato ai punti precedenti, dando mandato al Servizio competente di aggiornarne il testo così come qui emendato.

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE
CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea**

**IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
BEVILACQUA Alberto**